

GIURISPRUDENZA ITALIANA

► edicolaprofessionale.com/giurit

dal 1849

| Marzo 2024

Direzione

Adolfo Angeletti - Luigi Balestra
Oreste Cagnasso - Claudio Consolo
Enrico Gabrielli - Francesco Palazzo
Mattia Persiani - Mariano Protto
Pietro Rescigno - Giorgio Spangher

Tutela autoriale dell'opera generata dall'A.I.

Spese legali sostenute dagli amministratori
di s.p.a. nei procedimenti a loro carico

Disoccupazione dei lavoratori detenuti: i punti fermi
della Cassazione

Certificazione unica e falsità ideologica del privato
in atto pubblico

| **Percorsi di giurisprudenza**

Azioni a difesa della proprietà e del possesso
Esclusione dalle gare pubbliche

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in abba. post - D.L. 353/2003 conv. in L. 27/7/2004, n. 469 art. 1, comma 1, DCBMI - ISSN 1125-3029



Wolters Kluwer

UTET
GIURIDICA

Indice sommario

Recentissime

Cassazione civile	Documenti fiscali sottoscritti dal lavoratore: valore probatorio	499
	Cassazione civile, Sez. L, 4 gennaio 2024, n. 272	
	Fiscalizzazione degli oneri sociali	500
	Cassazione civile, Sez. L, 29 dicembre 2023, n. 36448	
	Esposizione dell'immagine altrui senza consenso	500
	Cassazione civile, Sez. III, 27 dicembre 2023, n. 36106	
	Banche Venete: obbligato per il risarcimento dell'investitore	502
	Cassazione civile, Sez. I, 22 dicembre 2023, n. 35820	
	Concordato preventivo: crediti sorti nel corso della procedura	503
	Cassazione civile, Sez. I, 22 dicembre 2023, n. 35794	
	Lesione della salute di rilevante entità a persona inoccupata	504
	Cassazione civile, Sez. III, 20 dicembre 2023, n. 35663	
	Relazioni socioaffettive del minore: interruzione e tutela	507
	Cassazione civile, Sez. I, 19 dicembre 2023, n. 35537	
	Esercizio provvisorio dell'impresa e regime dei licenziamenti	510
	Cassazione civile, Sez. I, 19 dicembre 2023, n. 35527	
	Donazione con clausola di premorienza del donante	511
	Cassazione civile, Sez. II, 13 dicembre 2023, n. 34858	
Cassazione penale	Udienza di sorveglianza, impedimento del condannato e oneri di documentazione	514
	Cassazione penale, Sez. I, 5 gennaio 2024 (ud. 29 novembre 2023), n. 437	
	Oltraggio a pubblico ufficiale e requisito delle persone presenti: estraneità alla p.a.	515
	Cassazione penale, Sez. VI, 3 gennaio 2024 (ud. 30 ottobre 2023), n. 211	
	Assoluzione per insufficienza di prove e condanna del querelante per lite temeraria	517
	Cassazione penale, Sez. II, 29 dicembre 2023 (ud. 30 novembre 2023), n. 51681	
Consiglio di Stato	Impugnativa avverso gli atti del Commissario <i>ad acta</i>	518
	Consiglio di Stato, Sez. III, 8 gennaio 2024, n. 254	
	Contrarius actus e vizio di incompetenza	520
	Consiglio di Stato, Sez. V, 29 dicembre 2023, n. 11307	
	Ancora sulla proroga delle concessioni demaniali marittime	521
	Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200	
	Pianificazione urbanistica e tutela del legittimo affidamento	522
	Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10976	
Corti Europee	Il sistema UEFA e FIFA al vaglio della Corte: la sentenza <i>Super League</i>	524
	Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, 21 dicembre 2023, Causa C-333/21	
	La Corte EDU torna sul diritto a conoscere le proprie origini	526
	Corte europea dei diritti dell'uomo, 30 gennaio 2024, ricorso n. 18843/20	
	Esame coattivo del sangue, diffusione di dati sensibili e art. 8 CEDU	527
	Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. III, 23 gennaio 2024, ricorsi riuniti nn. 71555/12 e 48256/13	
Diritto Civile		
Arricchimento senza causa	Cassazione civile, Sez. un., 5 dicembre 2023, n. 33954	529
	La sussidiarietà dell'azione di arricchimento: il punto delle Sezioni unite di Paolo Gallo	
Caso fortuito	Cassazione civile, Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142	537
	L'evidente responsabilità aggravata prevista dall'art. 2051 non convince la Cassazione, di Gaetano Edoardo Napoli	
Vincolo testamentario di destinazione	Cassazione civile, Sez. II, 2 agosto 2023, n. 23616 (ordinanza)	545
	Il vincolo testamentario di destinazione e il dilemma intorno alla disciplina applicabile, di Roberto Calvo	
Prescrizione	Cassazione civile, Sez. III, 14 luglio 2023, n. 20242	553
	L'eccezione di prescrizione presuntiva, di Enrico Minervini	
Successione legittima e testamentaria	Cassazione civile, Sez. II, 11 maggio 2023, n. 12813	557
	Rappresentazione e donazioni in conto ricevute dal legittimario rinunziante all'eredità, di Luca Ballerini	
Mandato a donare	Cassazione civile, Sez. II, 28 marzo 2023, n. 8733 (ordinanza)	564
	Una tesi sulla validità di condizioni testamentarie coartanti di Gianluca Sicchiero	

Diritto d'autore	Cassazione civile, Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1107 (ordinanza) La tutela autoriale dell'opera generata dall'A.I. (o da un semplice software?) di Andrea Amidei	571
Diritto Processuale Civile e ADR		
Controversie familiari	Cassazione civile, Sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727 Sul cumulo della domanda condivisa di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio , di Claudio Cecchella	577
Sostituzione di delibera impugnata	Cassazione civile, Sez. II, 21 febbraio 2023, n. 5319 Sostituzione della deliberazione assembleare e azione di annullamento di Marcello Stella	583
Inesistenza della procura alle liti	Cassazione civile, Sez. III, 9 ottobre 2023, n. 28251 Cassazione civile, Sez. un., 21 dicembre 2022, n. 37434 Il tormentato art. 182 c.p.c. e le disfunzioni della rappresentanza tecnica: totem e tabù , di Marcella Negri	593 594
Querela di falso	Corte d'Appello Bari, Sez. I civ., 27 giugno 2023, n. 1031 Querela di falso: nota a margine di App. Bari, 27 giugno 2023, n. 1031 di Paola Widmann	603
Arbitrato	Corte d'Appello Catanzaro, Sez. II civile, 8 maggio 2023 Successione per rappresentazione, obbligazione pro quota e litisconsorzio arbitriale , di Pasquale Mazza	609
Litispendenza internazionale	Tribunale Torino, Sez. II, 12 aprile 2023 (ordinanza) Litispendenza e pregiudizialità internazionali in un tormentato caso italo-svizzero di parallel litigation in materia successoria , di Luca Penasa	616
Diritto Commerciale		
Versamenti futuro aumento di capitale	Cassazione civile, Sez. I, 8 agosto 2023, n. 24093 (ordinanza) Versamenti in conto capitale e in conto futuro aumento di capitale di Oreste Cagnasso	635
Abdicazione dell'organo amministrativo	Corte d'Appello Firenze, Sez. II, 8 novembre 2023, n. 2264 Sulla rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori di s.p.a. nei procedimenti a loro carico , di Davide Vitale	639
Impugnazione delibera assembleare	Corte d'Appello Roma, Sez. II imprese, 11 settembre 2023 Impugnazione delibera assembleare e quaestio legitimationis , di Alice Briguglio	646
Cancellazione d'ufficio di società di persone	Corte d'Appello Firenze, Sez. II, 6 luglio 2023, n. 1479 Cancellazione d'ufficio di accomandita semplice provocata dal liquidatore inerte di Riccardo Bencini	651
Concordato preventivo	Corte d'Appello Firenze, Sez. imprese, 2 maggio 2023, n. 921 Le soglie di (ir)responsabilità del liquidatore di Andrea Jonathan Pagano	653
Fusione e rapporto di cambio	Tribunale Milano, 14 novembre 2023 Congruità del rapporto di cambio: ruolo dell'indennizzo e rilievo della discrezionalità , di Maria Lucia Passador	657
Cessione d'azienda - Debiti	Tribunale Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 11 settembre 2023 Cessione occulta di azienda e art. 2560, 2° comma, c.c.: il revirement del Tribunale di Milano di Rossella Guercio	664
Convocazione assemblea di s.r.l.	Tribunale Milano, 8 settembre 2023 Questioni in tema di invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea di Sergio Luoni e Maurizio Cavanna	667
Diritto del Lavoro		
NASPI	Cassazione civile, Sez. lav., 5 gennaio 2024, n. 396 La tutela contro la disoccupazione dei lavoratori detenuti: i punti fermi della Corte di cassazione , di Michele Dalla Segna	670

Licenziamento illegittimo - Risarcimento del danno Cassazione civile, Sez. lav., 23 ottobre 2023, n. 29335 (ordinanza)	679
Inattività conseguente al licenziamento illegittimo e risarcimento del danno di Simone Pietro Emiliani	
 Diritto Amministrativo	
Avvalimento premiale T.A.R. Campania, Sez. staccata di Salerno, Sez. I, 30 gennaio 2024, n. 315	691
Avvalimento premiale: i requisiti dell'ausiliaria alla luce del nuovo CCP di Irene Grossi	
 Diritto Penale	
Turbata libertà degli incanti Cassazione penale, Sez. VI, 18 settembre 2023 (ud. 24 maggio 2023), n. 38127	695
Turbata libertà degli incanti, concorsi pubblici e divieto di analogia in malam partem di Vincenzo Maiello	
Falsità in atti Cassazione penale, Sez. V, 5 settembre 2023 (ud. 5 giugno 2023), n. 36773	700
Certificazione unica e falsità ideologica del privato in atto pubblico di Francesco Marzullo	
Riciclaggio Cassazione penale, Sez. II, 9 giugno 2023 (ud. 7 marzo 2023), n. 25128	705
Tentativo e consumazione del riciclaggio in forma di destrutturazione di veicoli di Federica Helferich	
 Diritto Processuale Penale	
Pene sostitutive Cassazione penale, Sez. VI, 28 luglio 2023 (ud. 10 maggio 2023), n. 33027	714
Giudizio di appello, pene sostitutive e disciplina transitoria: il nodo dell'avviso alle parti di Nicola Pascucci	
Competenza per territorio - Conflitti Cassazione penale, Sez. I, 15 maggio 2023 (ud. 12 aprile 2023), n. 20612	727
Puntualizzazioni sul rinvio per la decisione dell'eccezione d'incompetenza territoriale di Federico Niccolò Ricotta	
 Percorsi di giurisprudenza	
Azioni possessorie e petitorie Le azioni a difesa della proprietà e del possesso a cura di Vito Amendolagine	733
Gare pubbliche - Esclusione L'esclusione dalle gare pubbliche: una misura residuale? a cura di Stefano Colombari	742

Indice degli autori

- Vito Amendolagine**, *Le azioni a difesa della proprietà e del possesso*, 733.
- Andrea Amidei**, *La tutela autoriale dell'opera generata dall'A.I. (o da un semplice software?)*, 572.
- Luca Ballerini**, *Rappresentazione e donazioni in conto ricevute dal legittimario rinunziante all'eredità*, 558.
- Riccardo Bencini**, *Cancellazione d'ufficio di accomandita semplice provocata dal liquidatore inerte*, 652.
- Alice Briguglio**, *Impugnazione delibera assembleare e quaestio legitimationis*, 648.
- Oreste Cagnasso**, *Versamenti in conto capitale e in conto futuro aumento di capitale*, 637.
- Roberto Calvo**, *Il vincolo testamentario di destinazione e il dilemma intorno alla disciplina applicabile*, 548.
- Maurizio Cavanna (e Sergio Luoni)**, *Questioni in tema di invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea*, 668.
- Claudio Cecchella**, *Sul cumulo della domanda condivisa di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio*, 577.
- Stefano Colombari**, *L'esclusione dalle gare pubbliche: una misura residuale?*, 742.
- Michele Dalla Segà**, *La tutela contro la disoccupazione dei lavoratori detenuti: i punti fermi della Corte di cassazione*, 672.
- Simone Pietro Emiliani**, *Inattività conseguente al licenziamento illegittimo e risarcimento del danno*, 680.
- Paolo Gallo**, *La sussidiarietà dell'azione di arricchimento: il punto delle Sezioni unite*, 530.
- Irene Grossi**, *Avvalimento premiale: i requisiti dell'austriaria alla luce del nuovo CCP*, 691.
- Rossella Guercio**, *Cessione occulta di azienda e art. 2560, 2º comma, c.c.: il revirement del Tribunale di Milano*, 665.
- Federica Helferich**, *Tentativo e consumazione del riclaggio in forma di destrutturazione di veicoli*, 706.
- Sergio Luoni (e Maurizio Cavanna)**, *Questioni in tema di invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea*, 668.
- Vincenzo Maiello**, *Turbata libertà degli incanti, concorsi pubblici e divieto di analogia in malam partem*, 696.
- Francesco Marzullo**, *Certificazione unica e falsità ideologica del privato in atto pubblico*, 701.
- Pasquale Mazza**, *Successione per rappresentazione, obbligazione pro quota e litisconsorzio arbitrale*, 610.
- Enrico Minervini**, *L'eccezione di prescrizione presuntiva*, 555.
- Gaetano Edoardo Napoli**, *L'evidente responsabilità aggravata prevista dall'art. 2051 non convince la Cassazione*, 540.
- Marcella Negri**, *Il tormentato art. 182 c.p.c. e le disfunzioni della rappresentanza tecnica: totem e tabù*, 595.
- Andrea Jonathan Pagano**, *Le soglie di (ir)responsabilità del liquidatore*, 654.
- Nicola Pascucci**, *Giudizio di appello, pene sostitutive e disciplina transitoria: il nodo dell'avviso alle parti*, 716.
- Maria Lucia Passador**, *Congruità del rapporto di cambio: ruolo dell'indennizzo e rilievo della discrezionalità*, 661.
- Luca Penasa**, *Litispendenza e pregiudizialità internazionali in un tormentato caso italo-svizzero di parallel litigation in materia successoria*, 619.
- Federico Niccolò Ricotta**, *Puntualizzazioni sul rinvio per la decisione dell'eccezione d'incompetenza territoriale*, 729.
- Gianluca Sicchiero**, *Una tesi sulla validità di condizioni testamentarie coartanti*, 566.
- Marcello Stella**, *Sostituzione della deliberazione assembleare e azione di annullamento*, 583.
- Davide Vitale**, *Sulla rimborsabilità delle spese legali sostenute dagli amministratori di s.p.a. nei procedimenti a loro carico*, 641.
- Paola Widmann**, *Querela di falso: nota a margine di App. Bari, 27 giugno 2023, n. 1031*, 603.

legittimario, può rinunciare al lascito se non voglia coartare sé stesso.

Inoltre di recente il S.C. ha ritenuto spettante all'accertamento di merito, non sindacabile in cassazione, la condizione (ritenuta valida dalla corte d'appello) del lascito di un complesso immobiliare ad un Comune, "ma subordinatamente alla destinazione ad uso di piscina e palestra e di altre attrezzature sportive in favore della collettività, per almeno sessanta anni e con gestione diretta da parte del Comune ovvero di altro ente dal medesimo nominato e che non persegua finalità di lucro"³¹. Con il che il Comune, per oltre mezzo secolo, non potrà utilizzare quel complesso immobiliare per scopi diversi, nemmeno se magari appaiano di maggiore utilità per la collettività; ma non essendo legittimario, la coartazione non tocca la validità della condizione.

Tra le coartazioni testamentarie, che talora non assumono natura di condizione, vi sono infine i divieti, ad es. di vendere la casa di famiglia o di adibire il lascito ad usi diversi da quelli indicati dal testatore.

La giurisprudenza applica l'art. 1379 c.c., dove il conveniente limite di tempo non è indicato perché,

come risulta dalla Relazione al Re del codice civile n. 630, "data la varietà dei diritti che possono formare oggetto della convenzione... non era possibile stabilire un termine massimo di durata del divieto, valevole in ogni caso; si è preferito perciò rimettere la valutazione dei limiti, caso per caso al prudente arbitrio del giudice".

Riterrei però maggiormente indicativo il limite di 10 anni contenuto nell'art. 1111 c.c., quale regola testuale che contiene così l'efficacia del patto di rimanere in comunione.

Vero è in ogni caso che, laddove non costruiti con il meccanismo condizionante, questi divieti non possono vincolare il beneficiario, giacché alla violazione non segue la sanzione e la prescrizione non ha in sé carattere reale. Infatti solo laddove un soggetto terzo dimostri un proprio interesse relativo all'osservanza del divieto, dunque azionabile (art. 100 c.p.c.), il divieto assumerà consistenza di onere, essendo altrimenti privo di efficacia coartante.

In definitiva il divieto non contenuto in condizione e privo di soggetti interessati direttamente alla sua osservanza, assume solo natura di raccomandazione.

Diritto d'autore

Cassazione civile, Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 1107 (ordinanza) – Pres. Genovese – Rel. Scotti – RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. (avv. ti Ortaggi, Costa, Proto) – C.B. (avv. Barabino). *Conferma App. Genova, 11 novembre 2020, n. 1066.*

Diritto d'autore – Opera dell'ingegno – Software

In tema di diritto d'autore, la rilevanza del concetto di "creatività" di cui all'art. 1 l.d.a. – che non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta – esige di subordinare la tutela autoriale alla possibilità di riscontrare nell'opera un atto creativo dell'autore, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, posto che l'opera deve riflettere la personalità del suo autore, manifestandone le scelte libere e creative. Il fatto che a generare un'opera abbia contribuito l'utilizzo di un software non è di per sé suscettibile di escluderne la tutelabilità, essendo tale circostanza compatibile con l'elaborazione di un'opera dell'ingegno, ma dovendo riservarsi maggiore rigore alla verifica della sussistenza del requisito della creatività, al fine di comprendere se l'utilizzo del software abbia o meno assorbito l'elaborazione creativa dell'artista che se ne avvalga. (Massima non ufficiale)

Omissis. – Con atto di citazione [...] l'architetto C.B. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova la Rai – Radiotelevisione Italiana s.p.a. (di seguito semplicemente RAI), assumendo di essere la creatrice dell'opera grafica [...], lamentando la violazione del proprio diritto d'autore sull'opera, utilizzata dalla RAI come scenografia fissa per il

Festival di Sanremo del 2016, e chiedendo il risarcimento del danno, la rimozione del programma dal sito internet della RAI e la pubblicazione della sentenza. La RAI si è costituita, chiedendo la reiezione delle avversarie domande in quanto infondate.

Il Tribunale di Genova con sentenza del 6.6.2018 ha accertato la paternità dell'opera in capo a C.B. e la violazione del diritto d'autore ad essa spettante da parte della RAI, ha conseguentemente condannato la RAI al risarcimento del danno [...] e ha disposto altresì la rimozione del programma dal sito internet e la pubblicazione della sentenza. Secondo il Tribunale, la titolarità dell'opera poteva essere ricondotta all'attrice sulla base delle stampe dei siti internet da essa prodotte e di una rapida ricerca on line, nonché di un libro [...] che conteneva l'immagine con l'attribuzione alla B.; l'opera doveva considerarsi creativa; la manifestazione del Festival di Sanremo aveva carattere commerciale. [...]

Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello la RAI, a cui ha resistito l'appellata C.B. La Corte di appello di Genova con sentenza del 11.11.2020 ha respinto il gravame [...]. La Corte di appello ha ritenuto che numerose prove confermassero l'attribuzione dell'opera alla B. [...]; ha ritenuto il carattere creativo dell'opera, del resto valorizzata dalla stessa RAI; ha ritenuto che il Festival di Sanremo, non fosse solo una manifestazione culturale, ma avesse tutti i crismi della commercialità e dello scopo di lucro; [...].

Avverso la predetta sentenza [...] ha proposto ricorso per cassazione la RAI [...].

[...] Con il primo motivo di ricorso [...] RAI assume che la Corte di appello abbia errato nel postulare il carattere creativo dell'immagine senza in alcun modo indicare il ra-

³¹ Cass. civ., 2 agosto 2023, n. 23616.

gionamento seguito per la formazione del proprio convincimento e rendere così percepibile il fondamento della decisione. [...] Nel caso di specie la Corte di appello è partita dall'esatta premessa, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale in tema di diritto d'autore il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore.

Di conseguenza la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere, che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (Sez. 1, n. 25173 del 28.11.2011; Sez. 1, n. 21172 del 13.10.2011; Sez. 1, n. 20925 del 27.10.2005).

Nella fattispecie, la Corte di appello ha osservato che l'opera è creativa allorché esprime una idea originale, proveniente solo dall'ispirazione del suo autore e ha confermato la valutazione espressa dal giudice di primo grado, sostenendo che l'immagine non era una semplice riproduzione di un fiore, ma ne comportava una vera e propria rielaborazione, perciò meritevole di tutela autorale per il suo carattere creativo (pag. 11, primo periodo). [...]

V'è ancora da aggiungere che la protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, presupponendo che l'opera rifletta la personalità del suo autore, manifestando le sue scelte libere e creative; la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione (Sez. 1, n. 10300 del 29.5.2020; Sez. 1, n. 13524 del 13.6.2014; Sez. 1, n. 20925 del 27.10.2005).

Con il secondo motivo di ricorso [...] la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2575 e 2576 c.c. e agli artt. 1, 2 e 6 della legge 22.4.1941 n. 633.

La RAI si duole del fatto che la Corte di appello abbia erroneamente qualificato come opera dell'ingegno una immagine generata da un software e non attribuibile a una idea creativa della sua supposta autrice.

La ricorrente sostiene che l'opera dell'arch. B. è una immagine digitale, a soggetto floreale, a figura c.d. «fratallale», ossia caratterizzata da autosimilarità, ovvero da ripetizione delle sue forme su scale di grandezza diverse ed è stata elaborata da un software, che ne ha elaborato forma, colori e dettagli tramite algoritmi matematici; la pretesa autrice avrebbe solamente scelto un algoritmo da applicare e approvato a posteriori il risultato generato dal computer.

Il motivo appare inammissibile, come puntualmente eccepito dalla controricorrente, perché volto a introdurre per la prima volta in sede di legittimità una questione nuova non trattata nel giudizio di merito. [...] La questione è nuova perché non risulta trattata nella sentenza impugnata e la stessa ricorrente non indica quando e come l'avrebbe sottoposta al giudice di primo grado e a quello di appello.

Non è certamente sufficiente a tal fine l'ammissione della controparte di aver utilizzato un software per generare l'immagine, circostanza questa che, come ammette la stessa ricorrente, è pur sempre compatibile con l'elaborazione di un'opera dell'ingegno con un tasso di creatività che andrebbe solo scrutinato con maggior rigore [...], se, com'è avvenuto nel caso concreto, la RAI non ha chiesto ai giudici di merito il rigetto della domanda per quella ragione. E infatti si sarebbe reso necessario un accertamento di fatto per verificare se e in qual misura l'utilizzo dello strumento avesse assorbito l'elaborazione creativa dell'artista che se ne era avvalsa.

Il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile, senza la necessità di affrontare in questa sede i temi, per ora inesplorati nella giurisprudenza di questa Corte, della cosiddetta arte digitale (detta anche *digital art* o *computer art*) quale opera o pratica artistica che utilizza la tecnologia digitale come parte del processo creativo o di presentazione espositiva.

[...] Il ricorso deve quindi esser complessivamente rigettato. – *Omissis*.

La tutela autoriale dell'opera generata dall'A.I. (o da un semplice software?)

Andrea Amidei*

L'ordinanza in commento – entusiasticamente quanto frettolosamente segnalata dai più come la prima pronuncia italiana in tema di tutela autoriale di “opere dell'ingegno” A.I.-generated, pur non recando menzione alcuna dell’impiego di sistemi di intelligenza artificiale – merita cionondimeno attenzione per avere, in un obiter dictum, espresso principi destinati ad acquisire centrale rilievo in un dibattito di elevata attualità quale quello sulla “creatività computazionale”, contribuendo altresì a chiarire concetti-chiave nell’ambito delle norme in materia di diritto d'autore: in primis, la diversa declinazione dell'attributo della “creatività” nel contesto della c.d. “digital art”.

Digital art, opere computer-generated e A.I.: i necessari distinguo

L'ordinanza della Suprema Corte che si commenta

rappresenta uno di quei (non rari) casi nei quali l'interesse suscitato nel giurista si deve non tanto al *decisum* (che si arena, per quanto qui di interesse, su questioni di natura meramente processuale) quanto

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

a un mero *obiter dictum*; poche righe di testo che, tuttavia, aprono fronti di riflessione su tematiche che paiono destinate a occupare i nostri tribunali negli anni a venire (come già, del resto, accade oltreoceano e non solo) e sulle quali la dottrina da tempo si interroga: la proteggibilità – *sub specie* di tutela autoriale in questo caso – di “opere” (o “invenzioni”) che si assumano non create dall’essere umano, ma generate “dalla macchina”, dal *software*, e in particolar modo dall’Intelligenza Artificiale (A.I.).

In estrema sintesi, la vicenda processuale originava dall’azione promossa, dinanzi al Tribunale di Genova, da colei che si definiva “autrice” di un’opera figurativa – un’immagine floreale elaborata al computer (si tornerà nel prosieguo sugli aspetti tecnici di tale creazione) – che assumeva essere stata illecitamente utilizzata, in assenza di autorizzazione, come scenografia nel corso dell’edizione 2016 del Festival di Sanremo. L’autrice, pertanto, conveniva in giudizio RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A. per violazione del proprio diritto d’autore, proponendo altresì connessa domanda risarcitoria. Tribunale e Corte d’Appello genovesi aderivano alla prospettazione attorea, ritenendo provate, *inter alia*, sia la originalità dell’opera in questione, sia la sua paternità in capo all’attrice.

Avverso la pronuncia d’appello proponeva ricorso per cassazione RAI sulla base di una serie di motivi di ricorso, tra i quali anche la pretesa erroneità della qualificazione alla stregua di un’opera dell’ingegno dell’immagine oggetto di causa, cui, secondo la ricorrente, non sarebbe stato possibile riconoscere tutela autoriale posto che la stessa sarebbe stato il frutto non del lavoro umano, ma dell’utilizzo e dell’apporto pressoché esclusivo di un *software* (gli ulteriori motivi di ricorso proposti da RAI non troveranno esame in questa sede, non sollevando questioni giuridiche qui d’interesse).

L’inammissibilità del motivo di ricorso – attinente a questione non trattata nelle fasi di merito del giudizio – è sollevata per la prima volta in sede di legittimità –

impedisce alla Cassazione di pronunciarsi sulla tesi della ricorrente, ma non di parzialmente, è icasticamente, prendere posizione (in un *obiter dictum*, per l’appunto) sui temi della tutela della c.d. “arte digitale”, con riferimento a opere o pratiche artistiche che utilizzino la tecnologia digitale come parte del processo creativo; temi che la stessa Somma Corte definisce “*inesplorati*” dalla propria giurisprudenza.

Gli “entusiasmi della prima ora” sollevatisi intorno all’ordinanza in commento – che trovano la loro giustificazione anche nel sostanzialmente coeve incremento della diffusione di sistemi di A.I. generativa quali ChatGPT di OpenAI o Bard di Google – hanno condotto i più a definirla come la prima pronuncia italiana in materia di tutela autoriale di opere generate dall’A.I., e a inserirla dunque all’interno di un dibattito che, oltre i confini nazionali, occupa legislatori (ivi incluso quello unionale¹), uffici per la tutela di *IP rights* e dottrina. Tanto, nonostante l’ordinanza, per vero, non rechi riferimento alcuno all’utilizzo di tecnologie di A.I. nel generare l’opera oggetto di causa, limitandosi a dar conto, come si dirà, di come la stessa fosse stata generata da (o con l’ausilio di) un *software*, del quale non si specifica la natura *A.I.-based* o meno. Cionondimeno, la pronuncia merita di essere segnalata ed esaminata per il contributo che, quantomeno in via interpretativa, i principi ivi affermati sono suscettibili di apportare al dibattito sul tema della protezione (anche) delle opere *A.I.-generated*, specialmente con riguardo all’interpretazione del requisito della “creatività”².

Non è certo fatto nuovo che l’impatto della sempre crescente diffusione della produzione e dell’impiego di sistemi di A.I. nei più disparati settori ha da tempo indotto i giuristi a riflettere sui riflessi che tale fenomeno comporta dal punto di vista del diritto, e in particolare sul se e come regolarlo, con una produzione dottrinale in materia in costante ed esponenziale crescita³. In tema di diritto d’autore (ma analoghe questioni si pongono, *mutatis mutandis*, anche in ma-

¹ In ambito UE, la nota Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante “raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica” esplicitava, *inter alia*, l’invito al legislatore unionale a elaborare criteri per disciplinare i casi di “creazione intellettuale propria” per le opere prodotte “dalla macchina” (invito, allo stato, non raccolto).

² Il settore della creatività computazionale si estende dalle applicazioni più semplici a quelle più complesse, dai traduttori agli applicativi già da tempo utilizzati da redazioni giornalistiche per la predisposizione di articoli di cronaca, rassegne stampa o notizie d’agenzia. Ma, a titolo esemplificativo, si pensi altresì al romanzo *“The day a computer writes a novel”*, “scritto” nel 2015 in Giappone da un sistema di A.I. e risultato, nel 2016, finalista nel contesto di un noto premio giornalistico giapponese; o al paradigmatico caso del dipinto *“Ritratto di Edmond Belamy”*, creato da un sistema di A.I. dotato di tecnologia *Generative Adversarial Network* (GAN) a partire dall’elaborazione di più di 15.000 ritratti realizzati tra il XIV ed il XX secolo, e battuto all’asta, nell’ottobre 2018, a quattrocentotrentaduemila dollari; o al disco musicale *“Hello World”*, “inciso” da un’A.I. all’esito dell’elaborazione di innumerevoli dati di *input* consistenti nella traduzione in linguaggio *machine-readable* di ritmi, melodie e armonie; o ancora al sistema *“The New Rembrandt”*, sviluppato da Microsoft e in

grado di apprendere lo stile del pittore olandese e di riprodurlo per creare (non mere copie, ma) dipinti del tutto nuovi. L’interesse verso la questione trova oggi nuova linfa a fronte della diffusione di sistemi di A.I. basati su algoritmi generativi (quali i citati ChatGPT o Bard), che, a fronte di specifica “interrogazione” o “istruzioni” (*prompt*), risultano capaci di creare testi anche nuovi e “originali” quale esito dell’apprendimento derivante dalla “consultazione” di dati e contenuti in rete. E alla stessa OpenAI è da attribuirsi la creazione di Dall-E, sistema in grado di generare immagini e opere “nuove” sulla base di *input* costituiti da parole o frasi immesse dall’utilizzatore.

³ La produzione in materia di “A.I. e diritto”, su vari fronti e in vari settori (dalla responsabilità al contratto, dal diritto societario alla proprietà industriale e intellettuale, dal diritto pubblico a quello processuale), sta progressivamente assumendo proporzioni che ne impediscono, in questa sede, una completa ricostruzione. Sia allora consentito limitarsi qui a ricordare talune delle principali opere collettanee sul tema, tra cui U. Ruffolo (a cura di), *XXVI Lezioni di Diritto dell’Intelligenza Artificiale*, Torino, 2021; Id. (a cura di), *Intelligenza artificiale – Il diritto, i diritti, l’etica*, Milano, 2020; A. Pajino, F. Donati, A. Perrucci (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, Bologna, 2022; P. Perlingieri, S. Giova, I. Prisco (a cura di), *Rapporti civilistici e*

teria brevettuale⁴), ci si interroga, in particolare, sulla proteggiibilità o meno di un'opera che, benché oggettivamente "nuova" e "originale", possa risultare, in quanto generata autonomamente dall'A.I. in assenza di apporto umano (o con apporto umano molto limitato), carente di quel "fattore umano" che, secondo la tradizionale interpretazione di corti e dottrina, deve connotare l'elemento della "creatività"⁵.

Risiede, infatti, nella capacità di autonomia nello svolgimento dell'attività e nella realizzazione dell'*output*, nonché di autoapprendimento evolutivo, l'attributo che più di ogni altro consente di differenziare l'A.I. da tecnologie *software* "tradizionali": in estrema sintesi semplificatrice, l'A.I. "impara" e si evolve, apprendendo non soltanto dai dati di *input* sulla base dei quali viene addestrata, ma altresì dai dati che acquisisce nella sua concreta operatività, anche dopo la sua prima messa in funzione, e dunque, potremmo dire, dalla "esperienza" che essa accumula. La qual cosa, secondo i tecnici di settore, spesso determina, per i sistemi più evoluti, un anche elevato livello di "opacità" del sistema di A.I., intesa come oggettiva impossibilità per l'essere umano – ivi incluso il programmatore, produttore o utilizzatore del sistema medesimo – di prevedere, controllare e comprendere *ex post* non soltanto l'*output* dell'elaborazione della macchina, ma anche i meccanismi che hanno condotto a tale risultato⁶.

Ed è nelle suddette peculiarità che a detta di molti si rinviene, oltre all'elemento differenziale rispetto alla operatività di un *software* non *A.I.-powered*, la principale difficoltà nel garantire tutela autoriale a un'opera generata dalla macchina a valle di un processo connotato da un livello di autonomia tale da ridurre anche ai minimi termini il contributo umano all'atto "creativo". A tal riguardo ci si domanda, in primo luogo,

se e in quale misura l'A.I. possa o meno essere considerata mero strumento (*tool*) a servizio di un atto creativo che permane sotto il controllo e la guida dell'uomo⁷, e quale debba essere, nel processo creativo, il contributo umano necessario e sufficiente per potere assicurare tale protezione (tali sono le tematiche sulle quali l'*obiter dictum* della Cassazione, come si dirà, fornisce maggiori spunti di riflessione); e, in seconda battuta, in caso si riconosca la possibilità, al ricorrere dei relativi presupposti, di garantire tutela autoriale all'opera "dell'A.I.", a chi attribuire i diritti morali e patrimoniali sulla stessa.

"Creatività" dell'opera e apporto "umano" alla sua realizzazione

Va preliminarmente rilevato che la fenomenologia dei sistemi di A.I., con particolare riguardo alla A.I. c.d. "generativa", non appare omogenea quanto a capacità di autonomia (e a opacità). Su tale assunto si fonda la distinzione, sovente reiterata in materia, tra opere *A.I.-assisted* e *A.I.-generated*, laddove nella realizzazione delle prime l'A.I. rileverebbe quale mero strumento di ausilio rispetto a una attività creativa che resta in capo all'essere umano, e sotto il suo controllo, conseguendone la teorica possibilità di applicare i tradizionali paradigmi della tutela autoriale; mentre nel secondo – più problematico – caso l'A.I. agirebbe, e "creerebbe", in modo del tutto indipendente rispetto all'uomo, giungendo a risultati da quest'ultimo non prevedibili né condizionabili o governabili, pur ferma restando, allo stato della tecnica, la necessità quantomeno di un iniziale *input* da parte dell'utilizzatore del sistema. Nei fatti, tuttavia, tracciare il discriminio tra le due tipologie di opere, e trarne le conseguenze in termini di protezione autoriale, può

intelligenze artificiali: attività e responsabilità, Napoli, 2020; G. Alpa (a cura di), *Diritto e intelligenza artificiale*, Pisa, 2020; A. D'Aloia (a cura di), *Intelligenza Artificiale e diritto. Come regolare un mondo nuovo*, Milano, 2021.

⁴ In tema di tutela brevettuale di invenzioni *A.I.-generated*, v. F. Banterle, *Ownership of inventions created by Artificial Intelligence*, in *AIDA*, 2018, 69 e segg.; G. Sanseverino, *Ex machina. La novità e l'originalità dell'invenzione "prodotta" dall'IA*, *ibidem*, 3 e segg.; M. Capparelli, *Le invenzioni dell'Intelligenza Artificiale: questioni aperte e tutela autoriale e brevettuale*, in Ruffolo U. (a cura di), *Intelligenza artificiale – Il diritto, i diritti, l'etica*, cit., 345 e segg.; C. Galli, M. Bogni, *Intelligenza artificiale, nuove dinamiche della ricerca e problem and solution approach*, in *Dir. Ind.*, 2020, 1, 127 e segg.; G. Ghidini, I. Austoni, *Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale. Quadro generale*, in A. Pajno, F. Donati, A. Perrucci (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, III, cit., 43 e segg.; M. Libertini, *I prodotti inventivi dell'intelligenza artificiale*, *ibidem*, 89 e segg.; S. Guizzardi, *L'intelligenza artificiale e le invenzioni industriali*, in U. Ruffolo (a cura di), *XXVI Lezioni di Diritto dell'Intelligenza Artificiale*, cit., 318 e segg.; G. Sena, *Invenzioni brevettabili e intelligenza artificiale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2020, 1, 253 e segg.

⁵ Tra gli Autori che si sono interrogati sulla tematica v. M. Antikainen, *Copyright protection and AI-generated works. A fight we have already lost?*, in *AIDA*, 2018, 243 e segg.; E. Arezzo, *La tutela dei prodotti dell'IA tramite diritto d'autore e i diritti connessi*, in V. Falce (a cura di), *Strategia dei dati e intelligenza artificiale*, Torino, 2023, 155 e segg.; M. Capparelli, *Intelligenza Artificiale e*

nuove sfide del diritto d'autore, in *Giur. It.*, 2019, 7, 1740 e segg.; R. Denicola, *Ex Machina: copyright protection for computer-generated works*, in *Rutgers University L. Rev.*, 2016, 69, 269 e segg.; G. Frosio, *L'(I)Autore inesistente: una tesi tecno-giuridica contro la tutela dell'opera generata dall'intelligenza artificiale*, in *AIDA*, 2020, 52 e segg.; G. Ghidini, I. Austoni, *Intelligenza artificiale e proprietà intellettuale. Quadro generale*, in A. Pajno, F. Donati, A. Perrucci (a cura di), *Intelligenza artificiale e diritto: una rivoluzione?*, III, Bologna, 2022, 43 e segg.; S. Guizzardi, *La protezione d'autore dell'opera dell'ingegno creata dall'Intelligenza Artificiale*, in *AIDA*, 2018, 42 e segg.; T. Margoni, *Artificial Intelligence, Machine learning and EU copyright law: who owns AI?*, *ivi*, 2018, 281 e segg.; G. Rossi, *L'intelligenza artificiale e la definizione di opera dell'ingegno*, *ivi*, 2018, 268 e segg.; G. Sena, *Intelligenza artificiale, opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale e intellettuale*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2020, 1, 325 e segg.; G. Spedicato, *Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale*, *ivi*, 2019, 1, 253 e segg.

⁶ Per maggiori dettagli sulle caratteristiche di tale tecnologia, sulle quali non ci si sofferma in questa sede, v., per tutti, M. Gabbirelli, *Dalla logica al deep learning: una breve riflessione sull'intelligenza artificiale*, in U. Ruffolo (a cura di), *XXVI Lezioni di Diritto dell'Intelligenza Artificiale*, cit., 21 e segg.

⁷ M. Capparelli, *Le nuove frontiere del diritto d'autore alla prova dell'Intelligenza Artificiale*, in Ruffolo U. (a cura di), *Intelligenza artificiale – Il diritto, i diritti, l'etica*, cit., 342; G. Rossi, *L'intelligenza artificiale e la definizione di opera dell'ingegno*, cit., 272 e segg.

rivelarsi non sempre agevole, dovendo tali interrogativi essere letti in congiunzione con quello relativo a quale livello, e quale tipo, di intervento umano possa ritenersi necessario e sufficiente perché l'atto creativo non risulti imputabile esclusivamente alla "macchina".

Rilievo centrale acquisisce dunque – ed è a tal riguardo che si apprezza il contributo della pronuncia in commento – l'interpretazione del requisito della "creatività" dell'opera, tradizionalmente letto da giurisprudenza e dottrina, anche con riferimento agli artt. 2576 c.c. e 6 l.d.a., come espressione e riflesso del lavoro intellettuale dell'uomo, e dunque della sua "individualità"⁸; desumendosene, tra l'altro, pur in assenza di espresse previsioni normative in tal senso⁹, che "autore" di un'opera suscettibile di ambire alla protezione autoriale possa essere soltanto un umano.

Ne emerge una impostazione sostanzialmente antropocentrica del diritto d'autore (quantomeno a livello europeo), rispetto alla quale l'ordinanza in commento dimostra di porsi in sostanziale continuità, ribadendo, in primo luogo, che il concetto di "creatività" – non coincidente con quello "oggettivo" di creazione, originalità e novità assoluta¹⁰ – si riferisce alla "personale e individuale espressione" dell'autore, testimoniando la necessità che l'opera ne rifletta la personalità, ne manifesti "le scelte libere e creative" e comporti l'elaborazione personale di un'idea¹¹. In ciò consiste, dunque, chiariscono gli Ermellini, l'atto creativo che, "seppur minimo", deve essere riscontrabile nell'opera affinché essa risulti meritevole di tutela autoriale.

È sulla base di una tale rigorosa interpretazione che da più parti si sono evidenziate le difficoltà nell'applicare il requisito della "creatività" all'opera *A.I.-generated*, quale opera generata da sistemi autonomi, posto che l'essere umano, per le dette ragioni, potrebbe non offrire alcun proprio apporto all'atto creativo che sia interamente automatizzato, e dunque nel riconoscere tutela autoriale all'opera medesima¹².

⁸ Cfr., *ex multis*, G. Oppo, *Creazione ed esclusiva nel diritto industriale*, in *Riv. Dir. Comm.*, 1964, 5-6, 191; V.M. De Sanctis, *Il carattere creativo delle opere dell'ingegno*, 38 e segg.; P. Auteri, *L'oggetto*, in P. Auteri, G. Floridia, V. Mangini, G. Olivieri, M. Ricolfi, R. Romano, P. Spada, *Diritto industriale – Proprietà intellettuale e concorrenza*, Torino, 2020, 639; V. Falce, *La modernizzazione del diritto d'autore*, Torino, 2012, 52 e segg.

⁹ Eccezione fatta per la Dir. 2009/24/CE (Direttiva Software), che definisce l'autore di un programma per elaboratore come "la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che ha creato il programma", contemplando però la possibilità per l'ordinamento domestico di considerare "titolare del diritto" anche una persona giuridica. Analoga previsione è contemplata anche nella Dir. 96/9/CE in tema di banche dati.

¹⁰ Cfr. Cass. civ., 11 giugno 2018, n. 18158 in *Foro It.*, 2018, 10, 3111 e segg.

¹¹ La pronuncia si dimostra, così, in linea con l'orientamento della giurisprudenza sia unionale che nazionale. Per la prima, v. in particolare Corte Giust. UE, 27 aprile 2023, C-628/21, *Castorama Polska*, in Banca dati *DeJure*; Corte Giust. UE, 12 settembre 2019, C-683/17, *G-Star*, in *Riv. Dir. Ind.*, 2020, 1, 42 e segg.; Corte Giust. UE, 7 agosto 2018, C-161/17, *Renchoff*, in *Resp. Civ. e Prev.*, 2018, 6, 1980 e segg.; Corte Giust. UE, 1º marzo 2012, C-604/10, *Football Dataco*, in *Dir. Comm. Scam. Int.*, 2012, 2, 269 e

La verifica dell'apporto umano nella creazione di computer-generated work

Non è questa la sede per trattare delle complesse problematiche, e delle differenti tesi, concernenti la *ratio giustificativa* sottostante al sistema di protezione autoriale, tra chi, a partire dalle teorie di Locke, definisce il diritto d'autore come "diritto naturale", chi lo riconnega alla tutela dell'espressione della personalità dell'autore (con riferimenti filosofici a Kant o Hegel), e chi, invece, ne dà una lettura maggiormente "utilitaristica", come strumento di promozione dell'utilità sociale consistente nel fornire incentivi alla creazione, proteggendo i relativi risultati da appropriazioni altrui e consentendo anche di trarne un utile economicamente apprezzabile¹³. Omettiamo di soffermarci sul punto, ma non trascuriamo di considerare la dimensione di mercato progressivamente assunta dall'industria creativa, con sottostanti anche significativi investimenti, e la conseguente crescente rilevanza acquisita (più che dai diritti morali) dalla sfera dei diritti patrimoniali sull'opera dell'ingegno e dei diritti connessi.

Sulla base anche di tali premesse, una lettura eccessivamente "antropomorfa" delle norme di proprietà intellettuale che arrivi a negare *tout court* ogni tutela a opere quali quelle generate da sistemi autonomi potrebbe rivelarsi non soltanto in contrasto con le tendenze sopra accennate, ma anche pregiudizio atecnico che non tiene in debita considerazione la realtà del fenomeno.

Ebbene, l'ordinanza in commento – pur concernendo, come si è detto, un caso di opera generata non da un sistema di A.I. in senso stretto, bensì da un *software* non *A.I.-based* – offre spunti di riflessione ben suscettibili di militare in tal senso. Pur non entrando nel merito della questione, e limitandosi a un semplice *obiter dictum*, la Cassazione, infatti, dimostra di prendere le distanze dalla censura della ricorrente secondo cui sarebbe sempre contraria agli artt. 2575 e 2576

segg.; Corte Giust. UE, 1º dicembre 2011, C-145/10, *Painer*, in *Dir. Inf.*, 2012, 2, 187 e segg.; Corte Giust. UE, 16 luglio 2009, C-5/08, *Infopaq International*, in *Dir. Aut.*, 2009, 4, 639 e segg. Quanto alla giurisprudenza italiana, cfr., *ex multis*, Cass. civ., 29 maggio 2020, n. 10300, in *Riv. Dir. Ind.*, 2020, 4-5, 345 e segg.; Cass. civ., 13 giugno 2014, n. 13524, *ivi*, 2014, 6, 417 e segg.

¹² In senso contrario al riconoscimento di tutela autoriale per l'opera *A.I.-generated* v. G. Sena, *Intelligenza artificiale, opere dell'ingegno e diritti di proprietà industriale e intellettuale*, cit., 325; A. Ramalho, *Will robots rule the artistic world?*, in *Journal of Internet Law*, 2017, 7, 1 e segg.; M. Antikainen, *Copyright protection and AI-generated works. A fight we have already lost?*, cit., 257.; G. Frosio, *L'(I)Autore inesistente: una tesi tecno-giuridica contro la tutela dell'opera generata dall'intelligenza artificiale*, cit., 52 e segg. Altri Autori hanno, invece, invocato, *de iure condendo*, una tutela basata sul modello di un nuovo diritto *sui generis* (v. M. Capparelli, *Le nuove frontiere del diritto d'autore alla prova dell'Intelligenza Artificiale*, cit., 339); altri hanno ritenuto di qualificare le opere *A.I.-generated* come opere derivate (tesi condivisibilmente criticata da T. Margoni, *Artificial Intelligence, Machine learning and EU copyright law: who owns AI?*, cit., 289).

¹³ Per sintetici ma completi riferimenti v. G. Spedicato, *Creatività artificiale, mercato e proprietà intellettuale*, cit., 277 e segg.

c.c., nonché 1, 2 e 6 l.d.a., la qualificazione come “opera dell’ingegno” di un’immagine generata in modo autonomo da un *software*, assolutamente non attribuibile a un’idea creativa di colei che se ne diceva “autrice”, la quale si sarebbe limitata a scegliere l’algoritmo da applicare e ad approvare *a posteriori* il risultato generato dal sistema.

Viene, così, chiarito che il semplice fatto di avere utilizzato un *software* per generare l’opera non è di per sé sufficiente a escluderne la astratta tutelabilità, ove ne ricorrono i presupposti, essendo tale circostanza di per sé pienamente compatibile con l’elaborazione di un’opera dell’ingegno. Né, del resto, aggiungiamo noi, la sussistenza di carattere creativo dell’opera è esclusa dal fatto che per addivenire alla sua realizzazione si pongano in essere attività di rielaborazione, manipolazione o rilettura, anche automatizzata, di elementi preesistenti (e non necessariamente in tali casi deve sempre invocarsi la protezione accordata alle opere derivate, dovendo tale possibilità essere verificata caso per caso).

Leggendo tale precisazione in congiunzione con quanto sopra detto circa l’interpretazione del requisito della “creatività”, il problema si sposta allora sull’individuazione, in termini sia qualitativi che quantitativi, di quale sia l’apporto umano nella realizzazione dell’opera *computer-generated* (o, *mutatis mutandis*, *A.I.-generated*). Al riguardo, la Cassazione precisa altresì che la verifica della sussistenza o meno del requisito della “creatività” con riguardo a opere quali quelle in questione deve essere condotta con rigore maggiore rispetto a quello riservato a opere “tradizionali”, valutando la misura e l’entità dell’intervento umano rispetto all’operatività del *software* al fine di comprendere se l’utilizzo del sistema abbia o meno assorbito *in toto* l’elaborazione creativa dell’artista che se ne avvalga.

E deve altresì aggiungersi che, come da consolidato orientamento giurisprudenziale, l’elemento della “creatività” può ben estrinsecarsi in fasi differenti del processo di realizzazione dell’opera, potendo essere confinato anche soltanto nella sua fase iniziale e preparatoria, così come nell’esecuzione e/o nella finalizzazione del risultato. Sul punto anche la Corte UE ha, infatti, chiarito che l’apporto creativo può riguardare anche una sola fase dell’elaborazione dell’opera, pur che risulti idoneo a testimoniare la scelta personale dell’autore¹⁴; e dunque anche la fase di selezione degli *input* e dei *task* da assegnare al sistema autonomo, così come la fase di selezione, con eventuali modifiche, degli *output* da quest’ultimo prodotti. Tenendo altresì presente che, come già sopra detto, l’ordinanza in commento chiarisce che l’apporto creativo può anche risultare “*minimo*”, sempreché si rifletta nell’opera come risultato finale.

Per una lettura non “antropomorfa” del diritto d’autore

La tematica è complessa e queste brevi note non posso certo ospitare una sua esaustiva trattazione. Nel rinviare ad altra sede l’esame delle articolate problematiche a essa sottostanti, basti allora chiarire, a livello anche metodologico, e raccogliendo gli spunti offerti dall’ordinanza in commento, che – ove si ritengano (come si ritiene) inaccettabili approdi interpretativi che neghino *tout court* la tutela autoriale a opere dell’ingegno “create” dall’A.I. – allo stato della normativa, le percorribili soluzioni dovrebbero, in primo luogo, prendere le mosse da una necessaria distinzione a monte tra tutelabilità “oggettiva” dell’opera e attribuzione “soggettiva” dei relativi diritti (morali e patrimoniali). Trattasi, infatti, di due piani che, pur intersecandosi, non vengono necessariamente a coincidere, e la cui confusione potrebbe condurre a esiti non soltanto indesiderati, ma anche contrari alla *ratio* della normativa. Da un canto, allora, occorre preliminarmente domandarsi se l’opera *A.I.-generated*, in sé considerata quale “oggetto”¹⁵, possa presentare i requisiti necessari per il riconoscimento di tutela, e, poi, in caso di risposta positiva, interrogarsi su chi debba essere il titolare dei diritti (soprattutto patrimoniali) su di essa.

Quanto al primo quesito, si dovrà riflettere su una nuova concezione di “creatività”, nella consapevolezza di come essa possa non essere, con l’evolvere delle tecnologie, prerogativa necessariamente solo umana, potendo trovare declinazioni anche diverse (ci troviamo forse dinanzi a una forma di “creatività” diversa da quella umana – come diversa è l’“intelligenza” umana da quella artificiale – ma i cui effetti, e “prodotti”, risultano forse non meno rilevanti per il diritto?). E soluzione sia congrua che in linea con le vigenti norme potrebbe allora derivare non soltanto da una lettura evolutiva del requisito della “creatività”, ma anche, come la stessa Cassazione riconosce, da una attenta valorizzazione del ruolo umano nell’atto creativo, raccogliendo l’invito dell’ordinanza in commento a indagare su quale apporto dell’autore umano sia necessario e sufficiente a garantire tutela nei casi in esame.

Connessa problematica attiene, poi, ai riflessi dell’ingresso dell’A.I. nel “mondo creativo” sulla individuazione dello *standard* di originalità richiesto per la tutela, laddove ciò che è originale per l’essere umano potrebbe non esserlo per la macchina, potendo forse addivenirsi, nel complessivo sistema di protezione autoriale, a un complessivo “innalzamento dell’asticella” dell’originalità necessaria al riconoscimento di tutela.

¹⁴ Così Corte Giust. UE, 1° dicembre 2011, C-145/10, *Painer, cit.*

¹⁵ Parla di “creatività oggettivizzata” N. Muciaccia, *Diritti con-*

nessi e tutela delle opere dell’intelligenza artificiale, in *Giur. Comm.*, 2021, 4, 771. Cfr. anche E. Arezzo, *La tutela dei prodotti dell’IA tramite diritto d’autore e i diritti connessi*, cit., 159.